

SENTENZA N.  
N. 3343/2003 R.G.

Sent. 7809/05  
Rep. 6454/05

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI MILANO  
SEZIONE IV CIVILE  
In composizione monocratica  
Dott.ssa Maria Paola Varani

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa civile promossa da

[REDACTED]  
rappresentati e difesi per delega in atti dall'Avv. [REDACTED]  
presso il cui studio sono elettivamente domiciliati

**ricorrenti**

**contro**

[REDACTED] nato a [REDACTED] [REDACTED]  
rappresentato e difeso per delega in atti dall'Avv. [REDACTED]  
[REDACTED] presso il cui studio è elettivamente domiciliato

**resistente**

avente ad **oggetto**: azione di spoglio

sulle **conclusioni** come da fogli appresso allegati, siglati dal G.I.

### CONCLUSIONI PER I RICORRENTI

Piaccia all'Ill.mo sig. Giudice U. del Tribunale di Milano, contrariis rejectis,

#### GIUDICARE

##### 1) IN VIA PRINCIPALE E INTERINALE

Ritenuta la ammissibilità del ricorso, così come pronunciata con ordinanza collegiale del 14/3/03 in sede di reclamo, e accertato il dedotto e descritto spoglio violento e clandestino ai sensi dell'art. 1168 C.C. perpetrato da [REDACTED] del possesso del passaggio esercitato dai ricorrenti sulla stradina della larghezza di mt. 4 con ingresso da [REDACTED] in comune di [REDACTED], ordinare allo stesso sig. [REDACTED] previa occorrenda assunzione di sommarie informazioni a mezzo dei testi indicati, di reintegrare i ricorrenti nel possesso del passaggio sulla stradina su indicata, per tutta la lunghezza della medesima confinante con il terreno del convenuto e di ripristinare il detto passaggio nello stato quo ante rimuovendo la recinzione eseguita e ogni altra opera di manomissione e ostruzione.

##### 2) NEL MERITO POSSESSORIO

Conformemente alle esposizioni e alle deduzioni contenute nel ricorso introduttivo, accertato e ritenuto che il comportamento del sig. [REDACTED] costituisce spoglio violento e clandestino ai sensi dell'art. 1168 C.C., condannare lo stesso sig. [REDACTED] a reintegrare i ricorrenti nel possesso del passaggio sulla strada privata della larghezza di mt. 4 avente ingresso dal civico

n. [REDACTED] in comune di [REDACTED] verso il torrente [REDACTED] e per tutta la lunghezza della medesima confinante con il terreno del convenuto ed a ripristinare la strada ed il passaggio nello stato quo ante rimuovendo la recinzione in muratura eseguita ed ogni altra opera di ostruzione e manomissione.

Con il favore delle spese, diritti e onorari di causa.

**3) IN VIA ISTRUTTORIA**

Ove sia ritenuto opportuno, si insiste nella ammissione delle prove, per interrogatorio formale del convenuto e con i testi indicati, articolate e dedotte nella memoria istruttoria ex art. 184 c.p.c. del 24/9/03, depositata l'1/10/03.

---

**TRIBUNALE DI MILANO**  
**Sez. 4 - Dott.ssa Varani - Rg. 3343/02**

Nel ricorso promosso da:

[REDACTED]

- Avv. [REDACTED]

Contro

[REDACTED]

- Avv. [REDACTED]

**Precisazione delle conclusioni**

In via preliminare: dichiarare nullo e/o inammissibile e improcedibile il ricorso avversario per i motivi esposti in narrativa.

In via cautelare possessoria: accertata l'inesistenza dello spoglio violento e clandestino, respingere le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto.

Nel merito: confermare l'ordinanza di reiezione in via cautelare e dare atto dell'inesistenza di qualsivoglia titolo presupposto del possesso vantato sul fondo del Sig. [REDACTED] e a favore del fondo confinante di proprietà dei ricorrenti, così come anche accertato nella Sent. del Tribunale n. 4181/02.

Con rifusione di spese, diritti, onerari.

## Svolgimento del processo

Con ricorso ai sensi degli artt. 703 c.p.c. e 1168 c.c. [redacted] in qualità di esercenti il passo pedonale e carraio sulla strada privata asfaltata della larghezza di 8,50 mt. avente ingresso dal [redacted] in Comune di [redacted], ricorrevano al Tribunale di Milano lamentando lo spoglio che sarebbe stato posto in essere da [redacted] il quale, nella seconda decade del mese di dicembre 2002, avrebbe realizzato per tutta la lunghezza della sua proprietà una recinzione in muratura e ferro incorporando al suo terreno una striscia della strada della larghezza di circa 4 metri. I ricorrenti ritenendo tale atto spoglio violento e clandestino chiedevano al Tribunale di essere reintegrati nel possesso del passaggio sulla strada privata ed il ripristino della strada nello stato quo ante.

Si costituiva in giudizio [redacted] per eccepire l'inammissibilità ed improcedibilità del ricorso, per invocare la proprietà della striscia di terreno in questione e la legittimità dell'erezione della recinzione, nonché l'insussistenza del lamentato spoglio e comunque delle condizioni necessarie per la tutela possessoria richiesta.

Dopo il rigetto del ricorso e l'udienza ai sensi dell'art. 183 c.p.c. la causa passava in decisione sulle conclusioni precisate come in epigrafe.

## Motivi della decisione

La fase cautelare del giudizio si è conclusa con provvedimento del Tribunale in composizione collegiale di ammissibilità del ricorso possessorio proposto.

La richiesta di tutela possessoria deve essere rigettata non sussistendo i presupposti di legge.

I ricorrenti, secondo i quali lo spoglio del passaggio pedonale e carraio sulla strada avente ingresso da [REDACTED] in [REDACTED] avrebbe determinato l'impossibilità di accedere come prima ai loro immobili con automezzi pesanti e di grosso carico, non hanno in alcun modo provato il vantato possesso del passaggio sulla strada con tali automezzi.

Invero in sede sommaria i ricorrenti non hanno riproposto istanze di assunzioni di sommarie informazioni, che avrebbero comunque avuto ad oggetto le circostanze esposte in ricorso relative al generico e prolungato esercizio di un passaggio pedonale e carraio sulla strada in esame (non di passaggio con automezzi pesanti e di grosso carico).

In sede di deduzioni istruttorie hanno ripresentato istanza di prova orale sulla circostanza del passaggio pedonale e carraio ed in modo generico e senza alcun riferimento temporale sul fatto del passaggio di automezzi con rimorchio e non in ordine alla diversa circostanza dell'accesso degli automezzi pesanti ai capannoni.

Non è stata in ogni caso fornita la prova del presunto spoglio.

La strada privata dopo il restringimento presenta una larghezza di metri 4,50, l'informatore di parte ricorrente ha riferito la attuale possibilità di passaggio nella via anche di un automezzo con camion a rimorchio.

Per i motivi esposti non può essere accordata la richiesta tutela possessoria.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, rigettata ogni diversa o contraria istanza ed eccezione così decide:

rigetta


la domanda

condanna

i ricorrenti-attori a rifondere al convenuto le spese di lite liquidate nell'importo di € [redacted] per anticipazioni, di euro [redacted] per diritti, di euro [redacted] per onorari, oltre spese generali ed oneri fiscali come per legge.

Milano, 28 giugno 2005

Il Giudice

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular official stamp. The stamp contains some illegible text, but the word "GIUDICE" is clearly visible. The signature is a cursive, flowing script.

**Ente:** Tribunale di Milano

**Data:** 28/06/2005

**Numero:** 7809

**Intestazioni:** Possesso e azioni possessorie

**Contenuto:** possesso; azione di reintegrazione; restringimento di una strada privata; mancata prova del possesso precedentemente esercitato; infondatezza